MILANOSPORT

DECISIONE DIRIGENZIALE N. 166 DEL 12/10/2026

OGGETTO: **Fornitura di attrezzature sportive per il C.S. Carraro in gestione a Milanosport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 lett. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.**
REP. 122/2026 CIG BD39F9E3DA
Decisione a contrarre e Determina di aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Rilevato che Milanosport S.S.D. S.p.A. necessita di procedere all'acquisto di nuove attrezzature sportive destinate al Centro Sportivo Carraro, sito in Milano Via dei Missaglia n. 146, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza, funzionalità ed efficienza delle aree destinate all'attività sportiva assicurando nel contempo la continuità e la qualità dei servizi offerti all'utenza;

Dato atto che la fornitura comprende, tra l'altro, attrezzature regolamentari per il gioco della pallacanestro e della pallavolo, tabelloni segnapunti elettronici, panchine giocatori, tavolo giuria, seggiolone arbitrale e ulteriori accessori necessari allo svolgimento delle attività sportive agonistiche e amatoriali presso l'impianto;

Considerato che le attrezzature individuate risultano conformi alle normative tecniche di settore e alle omologazioni previste dalle competenti Federazioni sportive, contribuendo a garantire il corretto utilizzo degli spazi e lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza;

Dato atto che, per il presente affidamento che il sottoscritto ha nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP), l'Arch. Alessandro Cazzaniga, dipendente della Stazione Appaltante, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 15 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

Richiamato l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la Stazione Appaltante individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:
• l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

• l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";
• ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che con nota prot. n. 664/2026 del 29/09/2026, tramite la piattaforma telematica Sintel, è stata invitata a presentare offerta per l'affidamento in parola la società Conquest Srl, C.F. e P.IVA 04227170281, individuata tra i fornitori del mercato di riferimento, iscritta su Sintel;

Precisato che:
• in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
• inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., vista la natura dell'affidamento non si richiederà la garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio in oggetto;

Rilevato che con offerta n. protocollo informatico Sintel 1790956217786 presentata il giorno 02/10/2026 la società Conquest Srl, C.F. e P.IVA 04227170281, si è dichiarata disposta ad eseguire la fornitura richiesta alle condizioni economiche e qualitative ritenute congrue e coerenti con i prezzi di mercato, nonché compatibili con le esigenze organizzative e le tempistiche previste;

Considerato che per il servizio in epigrafe è stato acquisito il CIG BD39F9E3DA;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la Stazione Appaltante ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 94 e 95) dell'operatore economico mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di ANAC;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato che nulla osta all'affidamento alla società Conquest Srl, C.F. e P.IVA 04227170281 che risulta in possesso di adeguata esperienza nel settore di riferimento;

Visti:
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1) di affidare alla società Conquest S.r.l., C.F. e P. IVA 04227170281, la fornitura di attrezzature sportive per il C.S. Carraro in gestione a Milanosport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 lett. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, REP.122/2026 CIG BD39F9E3DA per un corrispettivo complessivo a corpo pari ad € 23.701,84 (ventitremilasettecentouno/84) oltre I.V.A di legge, comprensivo di spese di consegna e posizionamento senza attività di montaggio;

2) di dare atto che la durata della fornitura è di 1 (uno) mese decorrente dalla data dell'ordine / comunicazione del Responsabile Unico del Progetto o da altra data evidenziata nella comunicazione di affidamento della Fornitura in funzione dei tempi di aggiudicazione;

3) di date atto che, per il presente affidamento, non sussistono rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e che pertanto non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

5) di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG BD39F9E3DA e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC nr 524 del 22 dicembre 2025;

6) di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 52 del medesimo decreto;

7) di procedere alla liquidazione della spesa, mediante bonifico bancario a 30 (trenta) giorni data fattura, previa presentazione di regolare fattura e con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, come comunicato dall'Operatore Economico, nel rispetto della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

8) di dare atto che la spesa pari ad € 23.701,84 (ventitremilasettecentouno/84) oltre I.V.A. di legge trova copertura nel bilancio 2026 che presenta la necessaria disponibilità;

9) di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

10) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Milanosport S.S.D. S.p.A., nella sezione "Gare d'Appalto" ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Milanosport S.S.D. S.p.A.
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo Enrico Lamperti
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: LORENZO ENRICO LAMPERTI
Luogo: Milano
Data: 12/10/2026 15:56:19